



UNIONE ITALIANA
Talijanska unija - Italijanska Unija
Via – Ulica – Uljarska 1/IV
51000 FIUME – RIJEKA - REKA
Tel. +385/51/338-285(911); Fax. 212-876
E-Mail: tremul@unione-italiana.hr
www.unione-italiana.hr
ID Skype: unione.italiana.fiume
GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2010-15/2
N° Pr. 2170-67-02-10-17__

Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto dell'Unione Italiana e degli articoli 19 e 27 del *“Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana”*, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana nel corso della sua LI Sessione ordinaria, tenutasi a Fiume, il 17 febbraio 2010, dopo aver esaminato la Relazione del Revisore di Conti del MAE, del 23-24 aprile 2009 (in allegato) e la conseguente nota MAE, Direzione Generale per i Paesi dell'Europa, Min. Plen. Daniele Verga, del 9 giugno 2009 (in allegato), relative al *“Regolamento sulle licitazioni”*, approvato dall'Assemblea dell'Unione Italiana, nel corso della sua XI Sessione ordinaria, tenutasi a Buie, con Delibera 23 febbraio 2009, N° 66, recante *“Approvazione del Regolamento sulle licitazioni”*, nonché la risposta della Presidenza della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, in data 23 giugno 2009 (in allegato), su proposta della Presidenza della Giunta Esecutiva, ha approvato la seguente:

CONCLUSIONE

17 febbraio 2010, N° 721,

“Approvazione delle Modifiche e Integrazioni al Regolamento sulle licitazioni”

1. Si approva la Proposta di *“Modifiche e Integrazioni al Regolamento sulle licitazioni”* e la Proposta di relativa Delibera (in allegato), che sono parte integrante della presente Conclusione.
2. La Proposta di *“Modifiche e Integrazioni al Regolamento sulle licitazioni”*, unitamente alla relativa Delibera, sono trasmessi al Presidente dell'Assemblea dell'Unione Italiana con gentile richiesta di inserirla all'ordine del giorno della prossima Sessione dell'Assemblea dell'Unione Italiana. A relatore si propone il Presidente della Giunta Esecutiva.
3. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.hr

Il Presidente
Maurizio Tremul

Fiume, 17 febbraio 2010

Recapitare:

- Al Presidente dell'Assemblea dell'Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell'UI, Sig.ra Orietta Marot.
- Al Segretario della GE, Sig.ra Ingrid Budiselić.
- All'Ufficio dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.

MOTIVAZIONE

L'Assemblea dell'Unione Italiana, nel corso della sua XI Sessione ordinaria, tenutasi a Buie, con Delibera 23 febbraio 2009, N° 66, recante “*Approvazione del Regolamento sulle licitazioni*” ha accolto il “*Regolamento sulle licitazioni*”.

Il Revisore di Conti del MAE, Sig. Luigi Antonio Dr. Cozzolino, con la Relazione del 23-24 aprile 2009 (in allegato) ha ritenuto di evidenziare alcune questioni relative al “*Regolamento sulle licitazioni*”.

Conseguentemente, il Min. Plen. Daniele Verga, in rappresentanza del MAE, Direzione Generale per i Paesi dell'Europa, con nota del 9 giugno 2009 (in allegato), N° 60-P-191649, ha attirato l'attenzione dell'Unione Italiana sui rilievi sollevato dal Revisore dei Conti ed ha ravvisato la necessità che l'Unione Italiana modifichi alcuni punti del proprio “*Regolamento sulle licitazioni*”.

In riferimento alle richiamata Relazione del Revisore dei Conti e alla nota del MAE, la Presidenza della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha inviato una dettagliata risposta, in data 23 giugno 2009, Sig. Amm. 910-01/2009-210/1; N° Pr. 2170-67-05-09-14 (in allegato).

Nella volontà di proseguire con intento costruttivo e cooperativo, si delibera come nel dispositivo del presente Atto.



UNIONE ITALIANA
Talijanska unija - Italijanska Unija
Via – Ulica – Uljarska 1/IV
51000 FIUME – RIJEKA - REKA
Tel. +385/51/338-285(911); Fax. 212-876
E-Mail: tremul@unione-italiana.hr
www.unione-italiana.hr
ID Skype: unione.italiana.fiume
ASSEMBLEA

Proposta
Ad 13)

Sig. Amm.: _____
N° Pr.: _____

Ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 dello Statuto dell'Unione Italiana con sede a Fiume, dell'articolo 14 dello Statuto dell'Unione Italiana con sede a Capodistria e degli articoli 77 e 78 del *“Regolamento interno dell'Assemblea dell'Unione Italiana”*, l'Assemblea dell'Unione Italiana, nel corso della sua XIII Sessione ordinaria, addì 24 febbraio 2010, in Abbazia, dopo aver esaminato la Proposta di *“Modifiche e Integrazioni al Regolamento sulle licitazioni”*, ha accolto la seguente:

DELIBERA
24 febbraio 2010, N° _____,
“Approvazione delle Modifiche e Integrazioni al Regolamento sulle licitazioni”

1. Si approvano le *“Modifiche e Integrazioni al Regolamento sulle licitazioni”* (in allegato), che è parte integrante della presente Delibera.
2. La presente Delibera e le *“Modifiche e Integrazioni al Regolamento sulle licitazioni”* saranno pubblicati sul *“Bollettino Ufficiale dell'Unione Italiana”* e sul sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.hr
3. La presente Delibera e le *“Modifiche e Integrazioni al Regolamento sulle licitazioni”* entrano in vigore il giorno della loro approvazione.

Il Presidente
On. Furio Radin

Abbazia, 24 febbraio 2010

Recapitare:

- Alla D.G.EU. del Ministero degli Affari Esteri italiano.
- Ai membri della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana.
- All'Ufficio dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell'UI, Sig.ra Orietta Marot.
- Archivio.

MOTIVAZIONE

L'Assemblea dell'Unione Italiana, nel corso della sua XI Sessione ordinaria, tenutasi a Buie, con Delibera 23 febbraio 2009, N° 66, recante “*Approvazione del Regolamento sulle licitazioni*” ha accolto il “*Regolamento sulle licitazioni*”.

Il Revisore di Conti del MAE, Sig. Luigi Antonio Dr. Cozzolino, con la Relazione del 23-24 aprile 2009 (in allegato) ha ritenuto di evidenziare alcune questioni relative al “*Regolamento sulle licitazioni*”.

Conseguentemente, il Min. Plen. Daniele Verga, in rappresentanza del MAE, Direzione Generale per i Paesi dell'Europa, con nota del 9 giugno 2009 (in allegato), N° 60-P-191649, ha attirato l'attenzione dell'Unione Italiana sui rilievi sollevato dal Revisore dei Conti ed ha ravvisato la necessità che l'Unione Italiana modifichi alcuni punti del proprio “*Regolamento sulle licitazioni*”.

In riferimento alle richiamata Relazione del Revisore dei Conti e alla nota del MAE, la Presidenza della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha inviato una dettagliata risposta, in data 23 giugno 2009, Sig. Amm. 910-01/2009-210/1; N° Pr. 2170-67-05-09-14 (in allegato).

Nella volontà di proseguire con intento costruttivo e cooperativo, si delibera come nel dispositivo del presente Atto.



UNIONE ITALIANA
Talijanska unija - Italijanska Unija
Via – Ulica – Uljarska 1/IV
51000 FIUME – RIJEKA – REKA (HR)
Tel. +385/(0)51/338-285(911); Fax. 212-876
E-Mail: tremul@unione-italiana.hr
www.unione-italiana.hr
ID Skype: unione.italiana.fiume
ASSEMBLEA

Proposta
Ad 13)

Sig. Amm.: _____
N° Pr.: _____

Ai sensi degli articoli 20, 22, 23 e 24 dello Statuto dell'Unione Italiana con sede a Fiume, dell'articolo 14 dello Statuto dell'Unione Italiana con sede a Capodistria, nonché degli articoli 77 e 78 del "Regolamento interno dell'Assemblea dell'Unione Italiana", l'Assemblea dell'Unione Italiana, nel corso della sua XIII Sessione ordinaria, tenutasi a Abbazia, il 24 febbraio 2010, dopo aver esaminato la Relazione del Revisore di Conti del MAE, del 23-24 aprile 2009 (in allegato) e la conseguente nota MAE, Direzione Generale per i Paesi dell'Europa, Min. Plen. Daniele Verga, del 9 giugno 2009 (in allegato), relative al "Regolamento sulle licitazioni", approvato dall'Assemblea dell'Unione Italiana, nel corso della sua XI Sessione ordinaria, tenutasi a Buie, con Delibera 23 febbraio 2009, N° 66, recante "Approvazione del Regolamento sulle licitazioni", nonché la risposta della Presidenza della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, in data 23 giugno 2009 (in allegato), approva le seguenti:

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL "REGOLAMENTO SULLE LICITAZIONI"

Articolo 1

Articolo 10, Comma 3, del "Regolamento sulle licitazioni" – Dopo le parole "... e da due professionisti" si aggiunge il seguente testo:

" , di cui uno con l'incarico di Presidente, " .

Articolo 2

Articolo 26, Comma 1, del "Regolamento sulle licitazioni" – Dopo le parole "... con R/R, agli Offerenti" si aggiunge il seguente testo:

" , scelti tra quelli inseriti nell'Albo dei Fornitori di Fiducia di cui al successivo articolo 27 del presente Regolamento " .

Articolo 3

Articolo 27, Comma 3, del "Regolamento sulle licitazioni" – Dopo la frase "L'Albo Fornitori è periodicamente aggiornato." si cancella il resto del testo del comma.

Articolo 4

Articolo 48, Comma 2, del “Regolamento sulle licitazioni” – si cancella il secondo comma.

Articolo 5

Articolo 49, Comma 2, del “Regolamento sulle licitazioni” – si cancella la Frase “*La Stazione Appaltante ha la facoltà di affidare l’appalto ai sensi del presente punto solamente se non sono ancora trascorsi tre anni dalla stipulazione del contratto originario.*”

Articolo 6

Articolo 50, Comma 2, del “Regolamento sulle licitazioni” – si cancella la Frase “*La Stazione Appaltante ha la facoltà di affidare l’appalto ai sensi del presente punto solamente se non sono ancora trascorsi tre anni dalla stipulazione del contratto.*”

Articolo 7

Accolte le presenti modifiche al “*Regolamento sulle licitazioni*”, si autorizza il “*Comitato per lo Statuto ed il Regolamento*” a stilare la versione riveduta e corretta del Regolamento medesimo.

Articolo 8

Il presente Atto entra in vigore con la sua approvazione.

Articolo 9

Le presenti Modifiche ed integrazioni del “*Regolamento sulle licitazioni*” sono pubblicate sul “*Bollettino Ufficiale dell’Unione Italiana*” e sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr.

Il Presidente della Giunta Esecutiva
Maurizio Tremul

Il Presidente dell’Assemblea
On. Furio Radin

Abbazia, 24 febbraio 2010

**REGOLAMENTO
SULLE LICITAZIONI**
Articoli che si modificano

Articolo 10

(Inizio della procedura di gara e nomina della Commissione giudicatrice)

(1) La gara d'appalto ha inizio con l'emanazione, da parte del Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, d'intesa con il Direttore Amministrativo dell'Unione Italiana, della Decisione con la quale viene confermata la necessità, ovvero l'esistenza delle necessarie condizioni e requisiti, per l'avvio della procedura d'acquisto di determinate merci, per l'acquisizione di determinati servizi oppure per l'esecuzione di determinati lavori. Con la Decisione s'incaricano i Servizi amministrativi dell'Unione Italiana con sede a Capodistria di avviare, entro 15 giorni, il procedimento di gara ai sensi del presente Regolamento.

(2) Entro 15 giorni dall'emanazione della Decisione di cui al precedente comma, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana nomina la Commissione giudicatrice, composta dal Presidente e da due membri, tenendo conto delle loro specifiche professionalità con riferimento all'oggetto della licitazione.

(3) La Commissione è composta da un professionista designato dall'Ente Destinatarario/Beneficiario della fornitura dei beni e servizi, ovvero dell'intervento edile, di cui alla licitazione e da due professionisti, di cui uno con l'incarico di Presidente, scelti dalla Stazione Appaltante nell'ambito della rosa di candidati iscritti nell'Albo Fornitori di cui all'articolo 27 del presente Regolamento.

(4) Tutte le decisioni e tutta la relativa documentazione di cui al presente articolo sono inviate alla Direzione Amministrativa dell'Unione Italiana.

Articolo 26

(Procedura di esperimento della licitazione privata)

(1) Nello svolgimento della procedura di raccolta delle offerte (licitazione privata), il Referente invia, con R/R, agli Offerenti, scelti tra quelli inseriti nell'Albo dei Fornitori di Fiducia di cui al successivo articolo 27 del presente Regolamento che reputa abilitati a partecipare alla gara i Formolari 3, A, B, B-1, C, D e 6, di cui all'articolo 12 del presente Regolamento. Questi formano la documentazione di bando che è firmata dal Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana.

(2) Il Referente ha l'obbligo di consegnare la documentazione ad almeno tre Offerenti contemporaneamente, scelti a rotazione tra quelli iscritti all'Albo Fornitori di cui al successivo articolo 26 del presente Regolamento, indicando la scadenza (luogo, data e ora) del termine per la presentazione delle offerte.

(3) Qualora, a seguito della specifica situazione sul mercato risulta esserci un unico Offerente adeguato, la Stazione Appaltante non è tenuto ad agire ai sensi del secondo comma del presente articolo.

Articolo 27

(Albo dei Fornitori di Fiducia della Stazione Appaltante)

(1) La Stazione Appaltante redige l'Albo dei Fornitori di Fiducia (di seguito: Albo Fornitori) di beni e servizi (per singole tipologie), delle società edili e dei professionisti (privati e società) in campo edilizio (architetti e ingegneri), nel settore economico-finanziario e in quello giuridico che, in base alla propria esperienza, reputa adeguatamente abilitati a svolgere le relative funzioni e siano in possesso dei requisiti di affidabilità, professionalità, serietà, efficienza, economicità e trasparenza, richiesti dalla Stazione Appaltante stesso.

(2) L'Albo Fornitori costituisce la base per l'individuazione delle Imprese e delle Ditte da invitare alle gare.

(3) L'Albo Fornitori è periodicamente aggiornato.

(4) Nei casi di gravi inadempienze, inaffidabilità e insolvenze delle Ditte e delle Imprese si procede alla sospensione o alla radiazione dall'Albo Fornitori.

(5) L'iscrizione all'Albo Fornitori, la sospensione o la radiazione dall'Albo, avviene su decisione della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, nel rispetto dei requisiti di cui al presente articolo.

(6) L'Albo Fornitori di cui al presente articolo costituisce parte integrante del presente Regolamento (Allegato – I).

Eliminato: A tale scopo, con cadenza annuale, l'Unione Italiana pubblica appositi avvisi sui media di cui alle lettere dalla A) alla F) del primo comma del successivo art. 28, con le tipologie dei lavori e delle forniture che si intendono appaltare, in modo che le Imprese e le Ditte eventualmente interessate possano richiedere l'iscrizione all'Albo

Articolo 48

(Acquisizione ulteriore di merci presso il medesimo appaltatore)

(1) Il Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha la facoltà di scegliere la procedura di contrattazione per ulteriori forniture di merce presso il fornitore originario:

1. finalizzata alla sostituzione parziale di materiale, attrezzatura o merce di altro genere, o ancora all'aumento del volume del materiale, dell'attrezzatura, delle merci di altro genere, nei casi in cui il cambiamento del fornitore o dell'esecutore di servizi costringerebbe la Stazione Appaltante ad acquisire dei beni dalle caratteristiche tecniche differenti, fatto questo che potrebbe causare delle incongruità o delle difficoltà tecniche sproporzionate durante il funzionamento e la manutenzione,
2. se la merce è esclusivamente adibita alle necessità di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, senza che la Stazione Appaltante tenti nel prosieguo di guadagnare alcunché con la merce fornita, o di recuperare le spese iniziali di ricerca o di sviluppo.

Eliminato: (2) Le ordinazioni ulteriori sono limitate al massimo ad un periodo di tre anni dalla data di stipulazione del contratto in base all'appalto esperito.

Articolo 49

(Acquisizione ulteriore di lavori edili presso il medesimo appaltatore)

(1) Il Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha la facoltà di scegliere la procedura di contrattazione per ulteriori lavori edili con l'esecutore originario:

1. per lavori edili aggiuntivi, non inclusi nel progetto originale appaltato o nel primo appalto pubblico e che per circostanze impreviste sono diventati necessari per la realizzazione dell'appalto, a condizione che l'esperimento dell'ordine venga affidato all'esecutore dei lavori o dei servizi che sta realizzando l'appalto originale:

- a) quando detti lavori non possono essere tecnicamente o economicamente disgiunti dall'appalto principale senza causare alla Stazione Appaltante ostacoli insormontabili, oppure
 - b) quando i lavori di costruzione sono strettamente necessari per le ulteriori fasi di realizzazione, anche se la Stazione Appaltante potrebbe affidarli separatamente rispetto alla realizzazione dell'appalto originale
- in ambedue i casi il valore stimato complessivo dei lavori non può superare il 25% dell'importo dell'appalto principale;
2. se si tratta di costruzioni nuove che sono la replica di strutture simili e vengono costruite dallo stesso esecutore, al quale la Stazione Appaltante ha affidato l'appalto precedente, ma a condizione che dette costruzioni siano conformi al progetto originario, in base al quale è stato affidato l'appalto precedente.

Eliminato: La Stazione Appaltante ha la facoltà di affidare l'appalto ai sensi del presente punto solamente se non sono ancora trascorsi tre anni dalla stipulazione del contratto originario.

Articolo 50 *(Acquisizione ulteriore servizi presso il medesimo appaltatore)*

(1) Il Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha la facoltà di scegliere la procedura di contrattazione per la fornitura di ulteriori servizi con l'esecutore originario:

1. per servizi ulteriori non inclusi nel progetto precedentemente affidato, o nell'appalto originario, che a seguito dell'insorgenza di condizioni impreviste sono divenuti necessari per l'esperimento dell'appalto, a condizione che i servizi vengano affidati all'esecutore di lavori o servizi che sta realizzando l'appalto originario:
 - a) quando detti servizi aggiuntivi non possono essere tecnicamente o economicamente disgiunti dall'appalto originario senza che ciò provochi ostacoli insormontabili per la Stazione Appaltante, oppure
 - b) quando i servizi sono strettamente necessari per le ulteriori fasi di realizzazione, anche se la Stazione Appaltante potrebbe affidarli separatamente rispetto alla realizzazione dell'appalto originalein ambedue i casi il valore stimato complessivo non deve superare il 25% dell'importo dell'appalto principale;
2. se si tratta di servizi nuovi, che sono la replica di servizi simili e vengono realizzati dallo stesso esecutore, al quale la Stazione Appaltante ha affidato l'appalto precedente, a condizione che detti servizi siano conformi al progetto originario in base al quale è stato affidato l'appalto precedente e la Stazione Appaltante abbia indicato già nel bando questa possibilità.

Eliminato: La Stazione Appaltante ha la facoltà di affidare l'appalto ai sensi del presente punto solamente se non sono ancora trascorsi tre anni dalla stipula del contratto.